CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 3969 del 06/10/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

Il CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS, con sede in Roma, Via della Conciliazione 22, CAP 00193, codice fiscale 97693770584 P.IVA 12310971002, Pec: consorziohumanitas@pec.it, d'ora in poi denominato «Soggetto Promotore», in persona del rappresentante legale, Dott. Antonio Attianese, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata

E

la FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, di seguito denominata "Soggetto ospitante", con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, C.F./P. IVA 04724150968, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Matteo Stocco, nato a Milano (MI) il 04.06.1968, C.F. STCMTT68H04F205X,

PREMESSO

che il Soggetto promotore gestisce, in convenzione con l'Università Telematica San Raffaele Roma, il Master universitario di II livello in Neuropsicologia Clinica;

che, nell'ambito del predetto Master, è previsto lo svolgimento di un tirocinio curriculare quale parte integrante del percorso formativo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Attivazione del tirocinio

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante si impegna, compatibilmente con le proprie esigenze e disponibilità organizzative, ad accogliere presso le proprie strutture soggetti iscritti al Master universitario di II livello in Neuropsicologia Clinica, ai fini dello svolgimento del relativo tirocinio curriculare, su proposta del Soggetto promotore, che ne indicherà i nominativi mediante apposita comunicazione.

Art. 2 Natura del tirocinio

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è verificata da un tutore designato dal soggetto promotore e da un tutor individuato dal Soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;

- i nominativi del tutore indicato dal soggetto promotore e del tutore indicato dal soggetto ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso la struttura ospitante;
- le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

4. È consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque previa comunicazione al tutor del soggetto promotore.

Art. 3 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
- comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.

Art. 4 Obblighi del Soggetto promotore

1. Il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo di cui all'art. 2.
2. Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL per il tirocinante, nonché per la responsabilità civile con polizza n. 430617062 Assicurazione Generali per copertura per infortuni e polizza n. 400611030 Assicurazione Generali per responsabilità civile.
3. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Art. 5 Obblighi del Soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, al fine di permettere a quest'ultimo di informare gli Istituti Assicurativi entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
3. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente, per iscritto, al soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio, con giustificata motivazione.
4. Il soggetto ospitante redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante.

Art. 6 Trattamento dei dati

1. Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili presso le rispettive sedi aziendali.

2. Le Parti agiscono, in merito alle modalità attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento in quanto perseguono rispettivamente le finalità proprie connesse alla gestione ed esecuzione del rapporto di tirocinio ed altresì utilizzando i propri mezzi, e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali degli studenti raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.
4. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. In relazione alle finalità della presente convenzione i tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio con obbligo di riservatezza sui processi della struttura ospitante. Gli stessi sono tenuti al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante e sono tenuti a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio.
6. Il soggetto ospitante, ove necessario in relazione alle attività previste dal progetto formativo, provvederà ad autorizzare i tirocinanti al trattamento dei dati personali, impartendo loro le necessarie istruzioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7 Durata

1. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, ha la durata annuale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e si applica esclusivamente ai tirocini curriculari degli iscritti al Master universitario di II livello in Neuropsicologia Clinica avviati nel periodo di vigenza della Convenzione, fino alla relativa conclusione, comprese eventuali sospensioni e proroghe..
2. La presente Convenzione non potrà essere rinnovata tacitamente e cesserà automaticamente alla data di scadenza. L'eventuale rinnovo dovrà essere concordato espressamente tra le Parti e formalizzato per iscritto.
3. Ciascuno dei soggetti coinvolti potrà recedere dalla Presente convenzione con preavviso scritto da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC, entro 3 (tre) mesi dall'inizio del Tirocinio.
4. Sono cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:
a) nel caso di comportamento del Tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;
b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetti formativi o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del Tirocinante o sia inadempiente agli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione.
5. Il recesso riferito al singolo Tirocinio deve essere comunicato all'altra Parte e al Tirocinante coinvolto e avrà effetto dalla data di comunicazione del recesso.

Art. 8 Foro competente

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione.
Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro competente sulla base delle disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 9 Firma digitale e spese di registrazione e bollo

La presente Convenzione, redatta in unico esemplare e firmata digitalmente, è:

a) soggetta ad imposta di bollo a carico della Fondazione IRCCS, che corrisponderà la stessa in modo virtuale, con autorizzazione n. 59666 del 7.10.2005;
b) soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa nazionale citata in premessa.

Art. 10 Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto, le Parti fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Il Soggetto promotore:	Il Soggetto ospitante:
Il Rappresentante Legale Dott. Antonio Attianese	Il Direttore Generale Dott. Matteo Stocco